

In questo numero:

1. **Danni da fauna selvatica – alcuni principi in tema di responsabilità (Cass. Civile Sentenza Sez. 3 n. 22886 anno2015).**
2. **Infortunio in itinere occorso con uso del velocipede (Legge 221/2015 e circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016).**
3. **Infortunio e responsabilità del datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 17/12/2015 n. 25395).**
4. **Danno da autolesione dell'alunno "Cassazione Civile sez. III 25/02/2016 n. 3695"**
5. **Infortuni sul lavoro, esclusione del reato se il dipendente è esperto e formato in materia di sicurezza**

Dalla redazione

*La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.*

*Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".*

*Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: [enti.pubblici@studioqarulli.com](mailto:enti.pubblici@studioqarulli.com)*

*La Redazione*

## 1. Danni da fauna selvatica – alcuni principi in tema di responsabilità (Cass. Civile Sentenza Sez. 3 n. 22886 anno2015).

Ancora una volta la Suprema Corte interviene in una materia ampiamente discussa, consolidando



con la sentenza n. 22886 anno 2015 l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di danno causato da fauna selvatica, fissando in modo chiaro i seguenti principi. Il danno causato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alle regole di cui all'art. 2052 C.C. non applicabile in considerazione della natura degli animali selvatici, bensì secondo le regole generali di cui all'art. 2043, le quali

presuppongono l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente (così anche S.C. 22/04/2014 n. 9276). Tale comportamento può consistere tra l'altro anche nella omessa collocazione di idonea segnaletica stradale. Il secondo principio richiama che nel riparto di responsabilità tra enti territoriali assume rilevanza decisionale il criterio di "effettività". Così la SC nell'indirizzo più recente (sent. 08/01/2010 n. 80), ha affermato che è da ritenere che la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all'Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco ecc., a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso, i poteri di

amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino.

## **2. Infortunio in itinere occorso con uso del velocipede (Legge 221/2015 e circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016).**

Il collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la



generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo. L'uso della bicicletta, infatti, ha chiarito l'Inail, grazie all'art. 5 della legge 221/2015, è equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Da ribadire che anche nell'ipotesi di infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. Le brevi soste che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l'indennizzabilità dello stesso. Viene altresì precisato nella richiamata circolare INAIL, che ai fini dell'indennizzabilità dell'eventuale infortunio, inoltre, «non assumono rilevanza gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato». Ovvero, nei casi in cui l'infortunio avvenga per colpa del lavoratore, come nei casi di negligenza o imperizia, non è comunque interrotto il nesso tra il rischio lavorativo e sinistro. Ragion per cui, l'indennizzo è dovuto, salvo che non si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo, ovvero la deviazione, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione (Inail, Direzione centrale prestazioni "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n.200")

## **3. Infortunio e responsabilità del datore di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 17/12/2015 n. 25395).**

Per l'applicazione dell'art. 2087 c.c. , in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione a infortunio che sia riconducibile a un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili, occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriale. Con la citata sentenza la Suprema Corte ha stabilito che non si può attribuire tout court la responsabilità di un infortunio al datore di lavoro senza prima aver

verificato se questi abbia violato uno specifico obbligo di sicurezza ovvero non abbia apprestato tutele idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i dipendenti. Nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità dell'azienda per l'infortunio subito da un lavoratore mentre transitava nel sottopasso che collegava la mensa aziendale agli uffici: il sottopasso era attraversato da un corridoio rivestito da materiale antiscivolo e da tappeti mobili che, tuttavia, erano fuori uso, con manutenzione affidata ad una ditta esterna. Il lavoratore ha deciso di passare sul tappeto mobile in riparazione, che presentava macchie di acqua e grasso, anziché sul corridoio. Il datore di lavoro ha invece dimostrato di aver segnalato il guasto alla ditta che lo manteneva e che stava lavorando per ripristinare il suo funzionamento.

#### 4. Danno da autolesione dell'alunno "Cassazione Civile sez. III 25/02/2016 n. 3695"

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 del Codice Civile, La vicenda era relativa alla caduta di uno studente nello spogliatoio di una scuola, a causa del pavimento bagnato, caduta dalla quale conseguiva postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento



dentale. Le argomentazioni della Corte muovono da un principio consolidato della stessa Corte, ossia "che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore,

tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325)". Di conseguenza, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612).

#### 5. Infortuni sul lavoro, esclusione del reato se il dipendente è esperto e formato in materia di sicurezza.

Le più recenti tendenze giurisprudenziali interpretano la normativa di cui al D.lgs 81/2008 conformemente al principio c.d. di "autoresponsabilità del lavoratore", il quale impone anche ai sottoposti di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e, soprattutto, di agire con diligenza,



prudenza e perizia, per l'effetto direttamente valorizzando il principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 della Costituzione, in questo senso si pone anche la recente pronuncia della Suprema Corte in commento, n. 8883 del 3 marzo 2016. Il caso nasce da un infortunio sul lavoro occorso ad un elettricista manutentore nell'esecuzione di lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione per la successiva posa in opera di fari, il quale in conseguenza del cedimento di una lastra di fibrocemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt. riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti, dai quali conseguiva una malattia della durata superiore a giorni quaranta." La Corte osserva come nella pronuncia in esame si trattasse di un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; osserva inoltre come un teste "esperto" avrebbe confermato che il lavoro in esame avrebbe dovuto e sarebbe potuto essere svolto in piena sicurezza esclusivamente dall'elevatore, senza spostarsi da esso. Viene poi evidenziato come il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, "tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo". In conclusione il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, in ossequio al "principio di auto responsabilità del lavoratore"

## AVVERTENZA

Inser Spa

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.



**INSER** SpA con sede in Trento - Via Olivetti, 36 - Iscr. Reg. Imp. di TN 01628540229



**INSER S.p.A.**

Broker di assicurazioni - C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Trento 01628540229 - Cap. Sociale: € 1.000.000 i.v. - R.E.A. TN 165.581  
Iscrizione Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi B000073708